

(PARERE COA 23.01.2014)

**Art. 19 CDF – divieto di accaparramento di clientela. Condivisione locali con agenzia assicurativa**

Il C.O.A., letta la richiesta di parere inoltrata dall'Avv. \*, volta a conoscere, preventivamente, se l'avvocato possa svolgere attività professionale in un locale all'interno di un immobile che ospita anche un'agenzia assicurativa, osserva quanto segue.

Dispone l'art. 19 C.D.F. che "è vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro".

Oggetto del divieto, quindi, è la condotta diretta ad acquisire rapporti professionali in modo scorretto o indecoroso, tale dovendosi ritenere la modalità di acquisizione di clienti avvalendosi di agenzie o di procacciatori al fine dell'acquisizione di detti rapporti con potenziali clienti.

Secondo l'interpretazione consolidata del precetto deontologico, è sufficiente a consumare l'illecito deontologico ogni condotta volta all'accaparramento posta in essere dall'Avvocato e indipendentemente dal fatto che il rapporto di clientela si sia effettivamente instaurato, ovvero che l'Avvocato abbia, in concreto, tratto vantaggio dalla condotta posta in essere.

Ne consegue che viola il divieto di accaparramento di clientela, di cui all'art. 19 del codice deontologico:

"l'avvocato che stabilisce un recapito professionale presso un'agenzia di infortunistica stradale: l'illecito in esame non è, infatti, un illecito di danno, ma di pericolo, in ragione della idoneità della condotta a turbare la corretta concorrenza tra professionisti." (Cassazione civile, sez. un., 11 gennaio 2005, n. 309, Preiti c., in Giust. civ. 2005, 5 I,1193);

"l'avvocato presso il cui studio legale sia ubicata un'Associazione di categoria, così ponendosi in essere le condizioni di potenziale "accaparramento" di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell'effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici" (Cons. Naz. Forense 27-10-2008, n. 137, Pres. Alpa - Rel. Mascherin - P.M. Iannelli (conf.) - avv. A.B.);

"l'avvocato che si appoggi alla sede di un'agenzia di servizi trattando le pratiche dei clienti di questa, senza aver ricevuto un formale mandato (fattispecie relativa all'apertura di uno studio nella sede di un'agenzia di servizi, con uso di una linea telefonica comune)" (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26007, G.A. in Diritto & Giustizia 2008);

"l'avvocato che fissi un proprio recapito presso l'ufficio di una società, condividendone, peraltro, l'utenza telefonica e ponendo in essere una ipotesi di accaparramento di clientela, offrendo prestazioni professionali a terzi a mezzo di una associazione di mutilati e invalidi civili" (Cons. Naz. Forense 08-10-2007, n. 136, Pres. f.f. Cricrì - Rel. Italia - P.M. Ciampoli (conf.) - avv. P.N.);

"l'avvocato che abbia il proprio recapito professionale presso una agenzia infortunistica, essendo siffatta condotta lesiva del dovere di indipendenza e rientrando in una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinatamente sanzionato, (a nulla rilevando l'eventualità che tale accaparramento non sia stato posto in essere)" (Cons. Naz. Forense 23-04-2004, n. 95, Pres. f.f. Cricrì - Rel. Italia - P.M. Martone (conf.) - avv. A.A.);

"l'avvocato che, fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata. L'incrocio, sia pure saltuario, dell'attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell'utilizzo, per fini professionali, dell'intera struttura in cui opera ed agisce l'associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deprecabili, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense" (Cons. Naz. Forense 12-05-2010, n. 21 Pres. f.f. Grimaldi - Rel. De Giorgi - P.M. Fedeli (conf.) - avv. S.L.).

Conclusivamente, ritiene il C.O.A. che la condotta posta in essere dall'Avvocato che stabilisca il proprio studio legale in un locale all'interno di un immobile che ospita anche un'agenzia assicurativa, violi l'art. 19 C.D.F., indipendentemente dal fatto che la condivisione dei locali concorra a determinare l'instaurazione di rapporti professionali o, comunque, vantaggio concreto per l'Avvocato.